



Roma, 01 Settembre 2009
Raccomandata AR

Spett.le

Autorità Garante per la
protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121
00181 - Roma

Oggetto: segnalazione ex art. 141, comma 1, lett. b), D.lgs 196/2003 – Agenzia delle Entrate, servizi telematici.

PREMESSO CHE

- ✓ sulla base di un'analisi preliminare del sistema informativo della fiscalità, il 14 dicembre 2007, era stato deliberato l'avvio di accertamenti volti a verificare, in più fasi, i trattamenti di dati personali effettuati presso l'anagrafe tributaria, rilevando che elementi di maggior criticità e urgenza erano da ravvisarsi nelle misure di sicurezza adottate per gli accessi da parte di enti esterni, pubblici e privati, all'amministrazione finanziaria;
- ✓ Successivi accertamenti ispettivi avevano avuto luogo presso l'Agenzia delle entrate, Sogei S.p.A. (Società generale d'informatica, responsabile del trattamento dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria), regioni, province, comuni e altri enti, consentendo di riscontrare criticità relative agli accessi da parte degli enti esterni all'amministrazione finanziaria riferibili in particolare alle autenticazioni e alle autorizzazioni degli utenti, ai controlli da parte dell'Agenzia e alle estese possibilità di accesso alle banche dati.
- ✓ Tra le altre cose, era stato evidenziato come per le *web application* fosse stato utilizzato un certificato *Ssl* di tipo *self signed* (non firmato da una *Ca*, *Certification authority*, ufficiale) non attendibile che, in mancanza di una *Ca* affidabile, non era in grado di offrire le garanzie di certezza dell'identità dell'erogatore del servizio tipiche della certificazione digitale tramite *Pki* (*public key infrastructure*): risultavano, pertanto, facilitate azioni di *phishing* in danno di utenti del sistema e la possibile acquisizione indebita di credenziali di autenticazione, idonea a consentire utilizzi impropri dell'applicazione.
- ✓ Conseguentemente, il 18 settembre 2008 codesta spettabile Autorità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, aveva ritenuto necessario prescrivere una serie di misure e accorgimenti che avrebbero dovuto essere adottati dall'Agenzia delle Entrate, anche in riferimento ai soggetti esterni in grado di accedere all'anagrafe tributaria;
- ✓ In particolare, veniva richiesto all'Agenzia delle Entrate, nei successivi tre mesi (ovverosia entro il 18 dicembre 2008), di fare in modo che tutte le applicazioni accessibili da rete

***** Associazione Cittadini di Internet *****



- pubblica in forma di *web application* fossero implementate con protocolli *https/ssl* provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una *Certification Authority* ufficiale, evitando il ricorso a certificati di tipo *self-signed*;
- ✓ Il 10 giugno 2009 veniva pubblicato sul sito dell'Agenzia dell'Entrate (cfr. All. 1) un documento recante "*Adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del Direttore)*" nel quale si dava atto di quanto era stato fatto per ottemperare alle indicazioni fornite dall'Autorità;
 - ✓ Nel documento di cui sopra non veniva fatto cenno alcuno all'adozione di un certificato digitale emesso da una *Certification Authority* ufficiale in luogo di quello *self-signed* fino a quel momento utilizzato, così come prescritto dall'Autorità.

Tutto ciò premesso,

SI SEGNA LA CHE

Ad oggi, 31 agosto 2009, l'accesso ai servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate avviene sulla base di una connessione protetta senza, tuttavia, che l'identità digitale dei server erogatori dei servizi sia assicurata tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una *Certification Authority* ufficiale. Al contrario, ***si continua ad utilizzare un certificato self-signed rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate, in qualità di ente certificatore di se stesso***¹. A parere della scrivente Associazione risulta palese l'inadempimento delle prescrizioni imposte dall'Autorità nel suo provvedimento del 18 settembre 2008.

Si segnala, inoltre, che **analoga situazione è ravvisabile con riferimento al servizio "estratto conto" di Equitalia S.p.A.**², che consente di consultare online la propria posizione debitoria nei confronti dell'erario. Anche in questo caso per accedere al servizio viene richiesto di installare un certificato non rilasciato da una CA ufficiale, ma, ancora una volta, dall'Agenzia delle Entrate.

Stante la delicatezza dei dati trattati e del rischio di *phishing* in danno degli utenti del sistema, fatto peraltro apparso nella cronaca di questi giorni traendo proprio dal marchio della Agenzia la fiducia necessaria per ingannare gli utenti, si confida in un pronto intervento di codesta rispettabile Autorità.

Distinti Saluti

Associazione Cittadini di Internet
Il President

¹ Cfr. <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/doc/ca.der>

² <http://www.equitaliaspa.it/equitalia/opencms/focuson/34653455465.html>



Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Definizioni.

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

- a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui ai art. 3, commi 2, 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico Internet di cui al Capo IV del decreto 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’art. 3, ultimo periodo del comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
- c) per “sito dei servizi telematici” dell’Agenzia delle entrate, il sito Internet dei servizi Entratel e Fisconline, raggiungibile all’indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- d) per “gestori incaricati”, le persone fisiche, autonomamente abilitate ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, designate dagli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati a Entratel o a Fisconline, o dagli utenti persone fisiche abilitati al servizio Entratel che ne ravvisino l’esigenza, per interagire con i servizi telematici in nome e per conto dei suddetti utenti, nonché per creare ed aggiornare l’elenco degli operatori incaricati all’utilizzo dei servizi telematici in nome e per conto degli utenti medesimi;
- e) per “operatori incaricati”, le persone fisiche, autonomamente abilitate ai servizi telematici, che sono designate, dagli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati a Entratel o a Fisconline, o dagli utenti persone fisiche abilitati al servizio Entratel che ne ravvisino l’esigenza, ad operare in nome e per conto dei suddetti utenti sui predetti servizi.

2. Abilitazione al servizio Entratel

2.1. I soggetti che hanno i requisiti per essere abilitati al servizio Entratel, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, richiedono l'abilitazione in base a quanto stabilito nei seguenti punti.

2.2. L'utente richiede via web, sul sito dei servizi telematici, il codice di pre-iscrizione; quest'ultimo viene attribuito dal sistema in tempo reale, previo inserimento, da parte dell'utente medesimo, delle informazioni ivi richieste.

2.3. L'utente presenta, entro trenta giorni dalla ricezione del codice di pre-iscrizione, la domanda di abilitazione e la documentazione allegata a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione in cui ricade il proprio domicilio fiscale.

2.4. Ai fini della puntuale individuazione degli autori delle transazioni telematiche, i soggetti diversi da persona fisica sono tenuti a presentare all'Agenzia delle entrate, unitamente alla domanda di cui al punto 2.3 e in relazione a ciascuna eventuale sede secondaria da attivare, una lista contenente i dati relativi ai gestori incaricati, tenuti a loro volta ad amministrare, mediante il sito dei servizi telematici, gli operatori incaricati che sono autorizzati dai predetti soggetti diversi da persone fisiche ad utilizzare il servizio Entratel in nome e per conto di questi ultimi.

2.5 L'utente diverso da persona fisica, già in possesso dell'abilitazione al servizio Entratel al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, comunica all'Agenzia delle entrate, per ciascuna sede telematica attiva, l'elenco dei gestori incaricati secondo una delle seguenti modalità:

a) attraverso una funzione disponibile sul sito dei servizi telematici, dedicata ai rappresentanti legali o negoziali, persone fisiche, registrati in anagrafe tributaria;

b) presentando un apposito modulo, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia o sul sito dei servizi telematici, all'ufficio che ha precedentemente rilasciato l'abilitazione.

2.6. I rappresentanti legali o negoziali, qualora sprovvisti, richiedono, ai fini della comunicazione dei nominativi dei gestori incaricati, l'abilitazione al servizio Entratel o Fisconline in base alle caratteristiche che li qualificano ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

2.7. Le persone fisiche abilitate al servizio Entratel hanno la facoltà di effettuare la comunicazione dei gestori incaricati con le medesime modalità illustrate nei punti precedenti.

2.8. La domanda per richiedere l'abilitazione e la relativa documentazione sono presentate in tempo utile per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente; le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni al servizio Entratel, nonché di perfezionamento, da parte dell'utente, delle operazioni necessarie a rendere operativa l'utenza ottenuta sulla base delle avvertenze consegnate dall'ufficio, non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

2.9. L'ufficio, dopo aver verificato l'identità del richiedente e la corretta compilazione della domanda di abilitazione e della documentazione allegata, rilascia al richiedente medesimo l'attestazione di abilitazione al servizio Entratel, recante un codice da utilizzare per prelevare le proprie credenziali dal sito dei servizi telematici.

2.10. L'utente controfirma l'attestazione, contenente l'impegno ad assicurare il corretto utilizzo del servizio Entratel e a mantenere riservate le informazioni desunte dalla documentazione rilasciata, dichiarando di accettare le condizioni di funzionamento del

servizio che gli vengono contestualmente comunicate dall'ufficio, il quale trattiene copia dell'attestazione controfirmata.

2.11. E' cura dell'utente conservare il codice di pre-iscrizione ottenuto con le modalità di cui al precedente punto 2.2 e la documentazione ricevuta dall'ufficio.

2.12. All'ufficio presso il quale è stata presentata la domanda di abilitazione al servizio Entratel devono essere inoltrate le istanze volte a richiedere le variazioni dell'utenza ottenuta, ivi comprese quelle relative ai gestori incaricati qualora l'utente o gli stessi gestori incaricati si trovino impossibilitati ad operare direttamente dal sito dei servizi telematici.

2.13. I soggetti abilitati al servizio Entratel non possono essere, in nessun caso, contemporaneamente titolari dell'abilitazione al servizio Fisconline. Gli utenti abilitati al servizio Entratel che siano, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, abilitati anche al servizio Fisconline sono tenuti a chiedere la revoca di quest'ultima abilitazione rivolgendosi ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, verranno automaticamente disabilitati da Fisconline i soggetti che risultino titolari anche di abilitazione al servizio Entratel.

3. Gestori incaricati ed operatori incaricati

3.1 Gli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati ai servizi Entratel o Fisconline comunicano, mediante un'apposita funzione del sito dei servizi telematici riservata ai rappresentanti legali o negoziali registrati in anagrafe tributaria, oppure al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, con apposito modello, i dati identificativi dei gestori incaricati da un minimo di uno ad un massimo di quattro. Tale comunicazione deve essere effettuata, da parte degli utenti Entratel, per ciascuna sede telematica. Le persone fisiche abilitate al servizio Entratel, che esercitino la facoltà di individuare i gestori incaricati, procedono come sopra stabilito per gli utenti diversi dalle persone fisiche.

3.2. I gestori incaricati amministrano, mediante apposite funzionalità disponibili sul sito dei servizi telematici, l'elenco dei gestori e degli operatori incaricati all'utilizzo dei predetti servizi dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto degli utenti deleganti, provvedendo ad eventuali inserimenti e cancellazioni.

3.3 I gestori incaricati e gli operatori incaricati devono essere in possesso dell'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

3.4. I gestori incaricati e gli operatori incaricati possono utilizzare i servizi telematici in nome e per conto di più utenti; dopo aver effettuato l'accesso al sistema con le proprie credenziali, potranno indicare l'utente per conto del quale intendono effettuare le transazioni telematiche.

3.5. I gestori incaricati e gli operatori incaricati, dopo aver indicato l'utente per conto del quale intendono effettuare le transazioni telematiche, interagiscono con i servizi telematici con i medesimi privilegi dell'utente che li ha incaricati.

3.6. A seguito della comunicazione di cui ai punti 2.4, 2.5 e 3.1, i gestori incaricati acquisiscono immediatamente la possibilità di operare telematicamente in nome e per conto del soggetto che li ha incaricati.

3.7 A seguito dell'inserimento nell'elenco di cui al punto 3.2 gli operatori incaricati acquisiscono immediatamente la possibilità di operare telematicamente in nome e per conto del soggetto che li ha incaricati.

3.8. A decorrere dal 1° settembre 2009, agli utenti diversi dalle persone fisiche è inibito l'utilizzo delle attuali credenziali generiche di accesso ai servizi telematici attribuite precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento. A decorrere dal 1° novembre 2009 sono revocate le abilitazioni ai servizi telematici degli utenti diversi dalle persone fisiche che non hanno perfezionato gli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

4. Abilitazione e utilizzo del servizio Fisconline

4.1 Agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati di cui ai punti 2 e 3 del presente provvedimento.

4.2 Il codice Pin assegnato a ciascun utente del servizio Fisconline scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultima utilizzazione ovvero, nel caso in cui rimanga del tutto inutilizzato dopo l'assegnazione, scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del rilascio. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai codici Pin attivi alla data della pubblicazione del presente provvedimento. Il codice Pin perde la sua validità in caso di decesso del titolare.

4.3 In caso di perdita del codice Pin e nel caso in cui l'utente ritenga che lo stesso venga indebitamente utilizzato da altri, è presentata apposita comunicazione ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate, il quale provvede alla revoca dell'abilitazione già in possesso dell'utente e, se richiesta, all'attribuzione di una nuova abilitazione a Fisconline.

4.4 Ai soggetti abilitati al servizio Fisconline che siano, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, contemporaneamente titolari dell'abilitazione al servizio Entratel si applicano le disposizioni di cui al punto 2.13.

5. Obbligo di riservatezza

5.1. Gli utenti dei servizi Entratel e Fisconline possono trattare i dati contenuti nei documenti per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite dal decreto 31 luglio 1998, dal presente provvedimento e dalle convenzioni con Poste italiane S.p.a.

5.2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5.3. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti da trasmettere per via telematica è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti dei servizi telematici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5.4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell'autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.

5.5. Gli utenti dei servizi telematici, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi.

5.6. Gli utenti dei servizi telematici si impegnano a ottemperare le attività descritte nell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e a mantenere riservate le informazioni che consentono l'accesso ai predetti servizi.

5.7. Al momento del rilascio dell'attestazione di cui al punto 2, ciascun utente abilitato al servizio Entratel si impegna, con la sottoscrizione, al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.

5.8. L'Agenzia delle entrate verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

6. Tutela dei dati personali degli utenti.

6.1. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si intende resa mediante le avvertenze fornite agli utenti sia al momento della presentazione della domanda di abilitazione, cartacea o telematica, sia al momento del rilascio dell'abilitazione ai servizi telematici.

MOTIVAZIONI

Al fine di ottemperare alle prescrizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 18 settembre 2008, le modalità di abilitazione e di accesso ai servizi telematici sono state riviste al fine di assicurare i migliori standard in materia.

In primo luogo, l'Agenzia delle entrate ha rafforzato la password policy relativa alle utenze dei servizi telematici, stabilendo la scadenza periodica delle password ogni novanta giorni.

Si è reso inoltre necessario apportare modifiche al sistema in uso per le credenziali d'accesso attribuite agli utenti dei servizi telematici diversi da persona fisica.

Pertanto, a partire dall'1 settembre 2009, tutte le credenziali di accesso ai servizi telematici attribuite a soggetti diversi dalle persone fisiche saranno inutilizzabili; i soggetti diversi da persona fisica abilitati ai canali Entratel e Fisconline sono tenuti a comunicare, entro il 31 agosto 2009, all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei cosiddetti "gestori incaricati" e degli "operatori incaricati", cioè di persone fisiche che effettuano transazioni telematiche con credenziali proprie, autorizzati dalle società, enti o organizzazioni cui appartengono ad operare in nome e per conto di questi ultimi

I "gestori incaricati" e gli "operatori incaricati" sono, quindi, tenuti a possedere autonoma abilitazione ai servizi telematici.

Con il presente provvedimento sono disciplinate le modalità di individuazione e comunicazione dei dati dei "gestori incaricati" e degli "operatori incaricati".

A decorrere dall'1 novembre 2009 sono revocate d'ufficio le abilitazioni ai servizi telematici degli utenti diversi dalle persone fisiche che non hanno perfezionato gli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

Inoltre, il piano di riforma dei servizi telematici ha comportato l'introduzione di modifiche alla procedura di rilascio delle abilitazioni al servizio telematico Entratel, con il superamento dell'attribuzione delle credenziali mediante buste cartacee, sostituite dalla comunicazione sicura online delle predette credenziali.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agazia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
- Statuto dell'Agazia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
- Regolamento di amministrazione dell'Agazia delle Entrate (art. 2, comma 1).
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Agazia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 giugno 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. N° 39/93

I consigli pratici dell'Agenzia per evitare le trappole della rete



In giro per il web false email riguardanti l'erogazione di rimborsi fiscali e l'attività di accertamento

La truffa viaggia via email. E' questo adesso lo strumento privilegiato dei casi di frode che sfruttano impropriamente il nome e il logo dell'agenzia delle Entrate per raggirare ignari contribuenti. L'ultimo tentativo riguarda messaggi di posta elettronica sull'accertamento provenienti dall'indirizzo inesistente ufficio.accertamenti@agenziaentrate.it e che invitano il destinatario a collegarsi al seguente sito web: [http: / /bancadati2009.altervista.org](http://bancadati2009.altervista.org). Inoltre, nelle scorse settimane numerosi utenti hanno ricevuto email che richiedevano coordinate bancarie per ricevere l'accredito di fantomatici rimborsi fiscali.

L'Agenzia, attraverso un'attività di informazione ramificata sul territorio nazionale, mette in guardia i contribuenti ricordando che l'Amministrazione non chiede via email dati bancari o sensibili né notifica con questo strumento avvisi di accertamento, garantendo sempre la massima sicurezza delle operazioni effettuate.

I dati necessari per ottenere l'accredito di rimborsi fiscali vanno indicati o presentando apposito modello all'ufficio delle Entrate o collegandosi al sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. L'elenco degli uffici locali delle Entrate, invece, è disponibile, per ogni regione, sul relativo sito web.

Per difendersi dalla truffa, si invitano gli utenti a cestinare il messaggio, a non collegarsi ai siti indicati e a segnalare il caso alla Polizia Postale.

Continua così l'impegno dell'Agenzia nel difendere la propria identità istituzionale e i contribuenti dai tentativi di frode. Utilizzare il marchio "Agenzia" per compiere inganni di vario genere, infatti, non è una novità. Già in passato si sono verificati numerosi esempi di raggiri come, ad esempio, proposte di abbonamenti a pubblicazioni fiscali da parte di falsi funzionari e invio di pacchi e materiale informativo con il logo delle Entrate contenenti, invece, proposte commerciali totalmente estranee all'attività dell'Amministrazione Finanziaria.